SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 MARZO 1975 [1]

Porrini ed altri contro Comunità europea dell'energia atomica e Comont SpA e Bellintani ed altri contro Comunità europea dell'energia atomica e Cemi SpA (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal giudice del lavoro di Varese)

Causa 65-74

Massime

1. *Dipendenti — Controversie con l'amministrazione — Soggetti che rivendicano lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali — Competenza della Corte*
   (Trattato CEEA, art. 152)
2. *Dipendenti — Rapporto di lavoro con la Comunità — Non può essere fondato su una decisione del giudice nazionale*

1. L'art. 152 del trattato CEEA deve interpretarsi nel senso ch'esso si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche ai soggetti che rivendicano tale status.

2. All'origine del rapporto di lavoro tra la Comunità e i dipendenti di ruolo, o gli agenti diversi da quelli locali, non può esservi una pronunzia del giudice nazionale.

Nel procedimento 65-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 150 del trattato CEEA, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Varese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra:

PORRINI ED ALTRI

e

EURATOM E COMONT SPA,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

BELLINTANI ED ALTRI

e

EURATOM E CEMI SPA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 152 del trattato CEEA e sulla sua applicazione ai dipendenti non di ruolo delle Comunità europee,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente: J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. Ó Keeffe (relatore), giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 21, 2° comma del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEEA si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. La manutenzione e le pulizie di edifici ed impianti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari dell'Euratom (CCR) vengono in parte assunte in appalto da imprese locali.

2. L'art. 33 dell'allegato F dell'accordo tra l'Euratom ed il Governo italiano, relativo all'istituzione dello stabilimento d'Ispra, vincola la Commissione a impegnarsi a che il personale impiegato dall' appaltatore per l'esecuzione dei contratti d'appalto, abbia stipendi e garanzie previdenziali equipollenti a quelli di cui fruiscono i lavoratori delle industrie della stessa regione che prestano un lavoro analogo.

3. La legge italiana n. 1369, del 1960, promulgata dopo la stipulazione del suddetto accordo, vieta i contratti d'appalto

aventi ad oggetto semplici prestazioni di lavoro e che impegnano l'appaltante a fornire capitali, macchine ed attrezzature. Questa legge dispone, invece, per i contratti che non vertono su semplici prestazioni di lavoro, l'obbligazione solidale, per l'appaltante e per l'appaltatore di riservare al personale assunto da quest'ultimo un trattamento equipollente a quello di cui fruisce il personale dipendente direttamente dall'appaltante.

4. A seguito dell'entrata in vigore di detta legge, insorgeva un conflitto sindacale nello stabilimento d'Ispra in quanto i dipendenti delle società appaltatrici CEMI e COMONT sostenevano che detta legge disciplinava anche i loro rapporti con il CCR, giacché i contratti d'appalto che vincolavano i loro datori di lavoro all'Euratom vertevano su mere prestazioni di lavoro; infatti, i capitali, le macchine e gli strumenti di lavoro erano di proprietà dell'Euratom; questi contratti per di più erano fittizi ed i lavoratori erano de facto inseriti nel sistema amministrativo del CCR. La Commissione, senza accogliere le rivendicazioni degli interessati, si dichiarava disposta ad assumere gradualmente i prestatori di lavoro in questione.

5. Nel maggio 1973, 43 dipendenti delle summenzionate società convenivano i rispettivi datori di lavoro e l'Euratom, avanti al tribunale di Varese, proponendo domande tendenti a:

a) essere dichiarati a tutti gli effetti, funzionari dell'Euratom di categoria C 2 e C 3, dall'inizio delle loro prestazioni, in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 1369;

b) in subordine, essere dichiarati agenti di stabilimento appartenenti alla classe 1, gruppo 2, scatto 3;

c) in ulteriore subordine, ai sensi dell' art. 3 della citata legge, per l'ipotesi in cui i contratti d'appalto in questione non fossero considerati illeciti a norma dell'art. 1, ottenere la condanna della CEEA, in solido con le ditte appaltatrici, a corrispondere, con effetto retroattivo, agli attori un trattamento normativo e retributivo pari a quello spettante ai funzionari o, in subordine, agli agenti di stabilimento delle indicate categorie;

d) in via ancora ulteriormente subordinata, essere dichiarati agenti locali.

6. La CEEA sosteneva, con eccezione pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande a) e b) di cui sopra, rientrando esse nella competenza esclusiva della Corte di giustizia.

In ogni caso si sosteneva che un rapporto di pubblico impiego comunitario dovesse sempre basarsi su un atto di nomina, insuscettibile di sostituzione con una decisione dell'autorità giudiziaria.

Con eccezione preliminare di merito la CEEA affermava inoltre l'inapplicabilità nei propri confronti della legge n. 1369, dato che essa si dirige solo, per esplicito disposto, agli imprenditori: ora, né la Comunità né il CCR rientrano nella definizione di imprenditore per la mancanza del fine di lucro, considerato come elemento imprescindibile dall'attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda la domanda c) la CEEA si richiamava all'accordo Euratom-Governo italiano, derogante in ogni caso, all'art. 3 della legge n. 1369.

Quanto alla domanda d) la CEEA dubitava altresì dell'interesse ad agire degli attori, giacché essi già godevano in fatto del trattamento previsto, per gli agenti locali, dall'accordo predetto.

7. Le ditte CEMI e COMONT confermavano le conclusioni della CEEA, in quanto applicabili alle domande proposte nei loro confronti.

8. Riunite le due cause, il giudice del lavoro presso il tribunale di Varese, con sentenza in data 18 marzo 1974, così decideva:

— respingeva, come infondata, la domanda c), sia perché la legge n. 1369 non è applicabile alla CEEA, facendo difetto a questa la natura di impren-

ditore, sia perché l'accordo sopra citato deroga comunque all'art. 3 della legge n. 1369;

— respingeva perché infondata la domanda d) per mancanza di interesse ad agire degli attori;

— pur dichiarando l'inapplicabilità alla CEEA della legge n. 1369, il giudice non escludeva la proponibilità delle domande a) e b), sulla base dei principi generali relativi alla simulazione; tali principi comporterebbero la rimozione di situazioni simulate e fittizie per far luogo a quelle che, dissimulate, ad esse sottostanno.

9. Il giudice del lavoro riteneva opportuno rinviare gli atti alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 150 del trattato CEEA, ponendo i seguenti quesiti:

a) se l'art. 152 del trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che sono ricomprese nella competenza della Corte di giustizia anche le controversie tra le Comunità e soggeti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tali qualità;

b) se all'origine del rapporto di lavoro tra le Comunità e i propri funzionari ed agenti debba sempre essere indeclinabilmente un atto di nomina oppure se esso possa essere sostituito da una pronunzia dell'autorità giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro;

c) se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, possa essa Corte, in applicazione delle norme e principi generali del trattato e dello statuto, costituire, previo riconoscimento della sua esistenza in fatto, un rapporto di lavoro diretto tra le Comunità e soggetti che, formalmente alle dipendenze di società appaltatrici delle Comunità medesime, agiscono in stabilimenti di questa ultima usando, secondo gli attori, materiale da essa fornito e agendo secondo istruzioni dei suoi funzionari.

Il giudice a quo, a proposito di quest'ultimo quesito, invita la Corte a considerare che nella fattispecie si verifica la conseguenza che prestatori di lavoro, pur forse in possesso di requisiti diversi, in concreto lavorano insieme in mansioni uguali o equivalenti e vengono a perseguire retribuzioni diverse a seconda che siano alle dirette dipendenze dell'Euratom, come funzionari o agenti di stabilimento, oppure alle dipendenze di imprese appaltatrici della Comunità.

10. Da notare infine che, susseguentemente alla sentenza, la Commissione, proseguendo nell'indirizzo sopra ricordato, ha continuato e, praticamente, concluso il processo di assunzione dei lavoratori in questione. Risulta così che tutti gli attori in causa sono stati assunti come agenti locali. Questa situazione tuttavia non rende senza oggetto il procedimento, sia in considerazione delle domande principali degli attori tendenti ad ottenere la qualifica di funzionari e di agenti di stabilimento, sia in considerazione degli effetti retroattivi richiesti.

II — Procedura

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1974.

A norma dell'art. 21, 2° comma del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEEA, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da un membro del proprio servizio giuridico, sig. G. P. Alessi, in qualità di agente e gli attori nella causa di merito con gli avvocati A. Ulgheri, del foro di Milano e A. Merlo del foro di Varese.

Sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

III — Compendio delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 21, 2° comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEEA

1. Osservazioni della Commissione

a) Ricevibilità ed interpretazione dei quesiti

— *Quanto al primo quesito*

Alla Commissione sembrerebbe preferibile impostare il quesito sull'esistenza della giurisdizione del giudice nazionale, dato che un'eventuale risposta negativa al problema dell'applicabilità dell'art. 152 non significherebbe necessariamente un riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice nazionale.

— *Quanto al secondo quesito*

La Commissione è d'avviso che una risposta sia necessaria solo in caso di risposta al primo quesito che ammetta la giurisdizione del giudice a quo.

In caso contrario la questione oggetto del secondo quesito, se l'atto di nomina possa essere sostituito da una pronunzia giudiziaria, non potrebbe essere, per definizione, rilevante per il giudizio pendente avanti al giudice a quo dato che la pronunzia giudiziaria in questione potrebbe unicamente essere, se del caso, quella della Corte di giustizia. Certamente la giurisprudenza della Corte tende a riservare alla competenza del giudice nazionale l'accertamento della rilevanza dei quesiti posti alla Corte. In effetti l'art. 150 esplicitamente subordina il rinvio pregiudiziale alla condizione che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta alla Corte sia necessaria al giudice a quo per emanare la propria sentenza; ora, se non vi è giurisdizione di detto giudice, in base al diritto comunitario, non vi può essere necessariamente sentenza di merito né, in conseguenza, rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito. Invero la soluzione contraria esporrebbe tra l'altro al rischio che la Corte si trovi a dovere in qualche modo anticipare, in sede pregiudiziale, il giudizio che essa potrebbe eventualmente essere in seguito tenuta a pronunciare sulla base della propria competenza esclusiva.

— *Quanto al terzo quesito*

Il giudice a quo pare in primo luogo presupporre che la Corte sia competente a conoscere della controversia e trascura il fine essenziale del rinvio pregiudiziale. L'impostazione del quesito finisce in pratica per domandare alla Corte senza osservare le forme del giudizio diretto e senza espletare il ricorso gerarchico, di pronunciarsi in anticipo. D'altronde, il quesito, così com'è formulato, sembra attenere più all'applicazione del diritto comunitario a un caso concreto, che alla sua interpretazione astratta. Occorrerà quindi subordinare la proponibilità del quesito ad una risposta al primo quesito che affermi la giurisdizione del giudice a quo; ulteriormente si dovrà precisare che la pronuncia giudiziaria eventualmente destinata a sostituire l'atto di nomina, non è certo la pronuncia della Corte ma quella del giudice nazionale; in terzo luogo bisogna estrarre dai riferimenti al caso concreto, le vere questioni d'interpretazione del diritto comunitario.

b) Quanto al merito

— *Sul primo quesito*

Il quesito deve essere inteso vertere esclusivamente sull'applicabilità dell'art. 152 del trattato CEEA alle controversie tra la Comunità e persone che rivendichino la qualità di *funzionari* o *agenti di stabilimento,* dato che il giudice a quo ha già respinto, come infondata, la domanda concernente la qualifica di agente locale, e diretto a porre il problema della esistenza o meno della giurisdizione del giudice nazionale. La risposta dev'essere negativa in quanto per fenomeno costante le organizzazioni internazionali hanno teso a sottrarre le controversie in materia

d'impiego alla competenza dei giudici nazionali per riservarle, a seconda del carattere più o meno istituzionalizzato dell'ente, ad appositi organi giurisdizionali (come i tribunali amministrativi delle Nazioni Unite o dell'OIL) o a comitati interni ad hoc (come nel caso del Consiglio d'Europa): ciò al fine di escludere ogni ingerenza, anche indiretta, degli Stati membri nella loro organizzazione interna. D'altronde l'eventuale assenza di organi ad hoc non avrebbe come conseguenza il ripristino della competenza dei giudici nazionali, bensì la possibilità di sottoporre le controversie in questione unicamente ad un controllo, in via gerarchica o graziosa, da parte dell'autorità amministrativa dell'ente, dato che la giurisdizione dei giudici nazionali è di norma esclusa per effetto delle immunità conferite all'organizzazione. I trattati CEE e CEEA hanno organizzato una separata e completa tutela giurisdizionale in materia di pubblico impiego comunitario, riservandone la competenza alla Corte. L'art. 152 del trattato CEEA è applicabile alle controversie tra Comunità e i suoi agenti, e cioè per i funzionari, gli altri agenti (tranne come si è visto, gli agenti locali), gli ex funzionari per quanto riguarda ad esempio, il regime di quiescenza nonché altri soggetti beneficiari di detto regime; la norma è diretta anche, secondo la giurisprudenza della Corte, ai candidati a un concorso esterno; tuttavia parrebbe difficile ammettersi, salvo un notevole sforzo interpretativo, che persone non aventi alcun legame formale con la Comunità, come gli attori in causa, possono essere considerati come «agenti» o «persone indicate nello statuto». La Commissione ritiene che la Corte sia in ogni caso competente a conoscere controversie di questo tipo ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del trattato CEEA, che disciplina in generale il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa comunitaria per quanto concerne i comportamenti omissivi. Gli interessati potrebbero astrattamente, in altri termini, adire la Corte ai sensi della predetta disposizione, censurando l'astensione della Commissione consistente nel non aver emanato nei loro confronti una particolare decisione, l'atto di nomina a funzionari.

La Commissione suggerisce comunque alla Corte, in caso essa dovesse giudicare insuperabile l'ostacolo costituito dalla lettera dell'articolo 152 del trattato CEEA di affermare la propria competenza a conoscere del tipo di controversie indicato dal giudice di Varese, sulla base del diritto comune, ai sensi dell'art. 148, terzo comma del trattato; la Commissione è d'avviso quindi che il primo quesito debba ricevere una risposta affermativa; essa si permette inoltre ricordare che, in caso di risposta negativa, in quanto si ritenga applicabile l'art. 148, sembra necessario precisare nella risposta che comunque il diritto comunitario non conferisce giurisdizione al giudice nazionale in relazione a controversie di questo tipo.

— *Sul secondo quesito*

Una risposta negativa per quanto concerne i funzionari, sembra agevole.

Possono essere considerati funzionari solo coloro che sono stati oggetto di un provvedimento di nomina, il che esclude ogni possibilità di configurare una specie di rapporto di impiego di fatto, suscettibile di consacrazione sul piano giuridico mediante pronuncia giurisdizionale. La teoria del funzionario di fatto, elaborata dal diritto amministrativo, è sempre stata diretta ad affermare, entro certi limiti ben definiti, la validità degli atti compiuti in tale qualità; si è invece negato che la figura del funzionario di fatto desse origine a conseguenze giuridiche per quanto concerne i rapporti tra amministrazione ed interessati. Tali considerazioni risultano pienamente confermate dalla giurisprudenza della Corte.

Tuttavia per quanto riguarda gli agenti di stabilimento, essi sono in generale assunti mediante contratto. La nomina in ruolo è prevista dopo un periodo di prova (art. 90 del regime applicabile agli altri agenti della Comunità). Risulta dagli

artt. 87, 91, 92, 93 e 97 del regime, che richiamano i corrispondenti articoli dello statuto applicabili ai funzionari, che nonostante la presenza del contratto all'origine del rapporto, la figura dell'agente di stabilimento sia assimilabile, per quanto concerne la natura giuridica, a quella del funzionario e non abbia quindi carattere privatistico. Quanto alla nomina in ruolo, essa può essere unicamente effettuata mediante un atto amministrativo comunitario: il contratto quindi non pare sufficiente a perfezionare l'assunzione. A questo propostio non si capisce esattamente quale sia l'effettiva funzione di detto contratto nella disciplina del rapporto.

D'altronde se i contratti in questione avessero veramente un ruolo determinante in materia si arriverebbe necessariamente, per azione del diritto internazionale privato e in particolare del criterio di collegamento costituito dal luogo di conclusione e di esecuzione, all'applicazione, in via sussidiaria, di legislazioni nazionali diverse a seconda degli agenti e, come conseguenza, a una disciplina non unitaria del rapporto; risultato difficilmente accettabile ove si rifletta che detti agenti devono sempre ricoprire posti rientranti nell'organico comunitario.

Gli agenti locali forniscono a contrario una prova della fondatezza di questa tesi; da un lato essi non sono infatti destinati a coprire posti facenti parte dell'organico comunitario; d'altro lato il loro rapporto con la Comunità, di evidente natura contrattuale, è disciplinato dalle legislazioni nazionali applicabili e le relative controversie sono di competenza dei giudici nazionali (artt. 79-81 del regime).

Un rapporto di natura pubblicistica quindi, è insuscettibile d'essere posto in essere dal giudice per realizzare, sostituendosi alle parti, come talvolta accade in materia privatistica, un imperativo dell' ordinamento giuridico. L'assunzione di un agente di stabilimento caratterizzata, come si è detto, sia dalla stipulazione di un contratto che dall'atto di nomina in ruolo, infatti rientra, come per i funzionari, nelle attribuzioni esclusive dell'autorità amministrativa.

La Commissione perciò suggerisce alla Corte, nell'ipotesi in cui essa creda opportuno dare seguito al quesito, di fornirvi una risposta negativa.

— *Sul terzo quesito*

Dato il tenore delle risposte suggerite alla Corte sui primi due quesiti, la Commissione ritiene evidentemente senza oggetto questo terzo quesito. Tuttavia, essa tiene a precisare che può seriamente dubitarsi dell'esistenza, affermata dal giudice a quo, di un principio generale comune ad ogni ordinamento giuridico comportante la nullità di detti contratti e la necessità di porre in essere, ad opera del giudice, un rapporto giuridico diretto tra appaltante e dipendenti dell'appaltatore, in quanto gli appalti in questione rappresenterebbero un caso di simulazione e precisamente di interposizione fittizia; principio che sarebbe stato semplicemente ripreso dalla citata legge italiana n. 1369 senza sostanziali innovazioni.

La Commissione osserva infatti la validità di contratti di questo tipo in tutti gli Stati membri tranne l'Italia (e forse anche in Italia al di fuori del campo d'applicazione della legge n. 1369). In ogni caso non è detto che le funzioni svolte dai dipendenti in questione presso il CCR corrispondano necessariamente a quelle di funzionari o agenti di stabilimento: la loro recente assunzione come agenti locali potrebbe indicare il contrario.

2. Osservazioni degli attori nella causa di merito

Per molti anni il personale delle aziende appaltatrici di manodopera è stato, a parità di mansioni, retribuito in misura sensibilmente inferiore con riferimento alle retribuzioni percepite dal personale assunto direttamente dall'organizzazione comunitaria. Queste società erano entità meramente fittizie, svolgenti una inutile ed illegale funzione di intermediazione fra loro e l'Euratom, il quale in definiti-

va era il vero beneficiario della loro attività lavorativa.

In materia di competenza è esplicitamente previsto dall'art. 32, titolo IV, allegato F della legge 1. 8. 1960, n. 906 che «qualsiasi vertenza che dovesse insorgere relativamente ai rapporti di lavoro sarà risolta conformemente alle disposizioni della legge italiana in materia». Contrariamente alle argomentazioni svolte dalla difesa dell'Euratom non «si verte in tema di controversia intesa a costituire un rapporto organico» ma «in tema di controversia intesa ad ottenere in concreto trattamenti economici e normativi per i lavoratori cosiddetti appaltati, pari rispetto ai trattamenti goduti dal personale già alle dirette dipendenze della Comunità svolgente identiche mansioni».

Anche se la competenza spettasse alla Corte di giustizia, la legislazione da applicare è quella italiana. L'Euratom infatti va considerato un'impresa nella accezione più lata indicata dalla legge n. 1369.

— *Quanto alla prima questione*

L'art. 152 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, pur affermando che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia fra la Comunità e gli agenti di questa, precisa che tale competenza viene esercitata «nei limiti ed alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi». Ciò significa chiaramente che allorquando in dipendenza di una convenzione particolare quale quella stipulata tra il governo italiano e l'Euratom (art. 32, allegato F, legge 1. 8. 1960, n. 906) sia stata determinata la giuridizione locale, a tale giurisdizione e non ad altra, deve farsi esclusivo riferimento. Nessun rilievo assume la circostanza che al lavoratore sia stata o no già riconosciuta in sede amministrativa la qualità di agente, funzionario.

— *Quanto alla seconda questione*

Possono tuttavia sussistere in casi particolari rapporti di lavoro di fatto. In questi casi, nell 'ipotesi di rifiuto della Commissione di attribuire al soggetto che dimostri di avere tutti i requisiti, il diritto alla qualifica richiesta può essere riconosciuto giudizialmente; il tutto allo stesso modo e con gli stessi mezzi dei quali il singolo può servirsi per far valere i propri diritti nei confronti dello Stato.

— *Quanto alla terza questione*

Mostrerebbe carenza assoluta di senso giuridico chi negasse alla Corte di giustizia il potere di determinare la sussistenza o meno in capo al singolo dei requisiti per beneficiare dei diritti tutti previsti per rivestire una determinata funzione. Tuttavia, spetta alla competenza giurisdizionale del giudice italiano decidere se tutti o alcuni degli attori in questo processo abbiano o no il diritto ad ottenere qualifiche diverse rispetto a quelle finora godute; se essi abbiano diritto ad arretrati e se abbiano diritto ad instaurare un rapporto diretto con la Comunità.

All'udienza del 6 febbraio 1975, gli attori nella causa principale, rappresentati dall' avv. Ulgheri, del foro di Milano, e la Commissione, rappresentata dal proprio agente, sig. G. P. Alessi, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 febbraio 1975.

In diritto

1 Con sentenza 18 marzo 1974, pervenuta in cancelleria il 12 settembre successivo, il giudice del lavoro presso il tribunale di Varese ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 152 del trattato che istituisce la CEEA e sulla sua applicazione ai soggetti che non siano dipendenti di ruolo o agenti delle Comunità europee.

2 Tali quesiti sono stati sollevati nel corso di più controversie relative al riconoscimento della qualità di funzionari o agenti dell'Euratom ad alcuni dipendenti di imprese locali che hanno stipulato contratti di appalto per la manutenzione e le pulizie con lo stabilimento d'Ispra del Centro comune di ricerche nucleari.

3 Dalla sentenza di rimessione risulta che detti lavoratori, attori nella causa principale, si sono costituiti in giudizio per il fatto che, per diversi anni, nei loro confronti sarebbero state operate discriminazioni rispetto al personale dipendente direttamente dalla Comunità, tenuto conto della circostanza ch'essi esercitavano compiti analoghi, ed hanno chiesto nelle loro istanze che venisse loro riconosciuto lo status di funzionari con inquadramento nei gradi C 3 e C 2, o di agenti di stabilimento di classe A, gruppo 2, 3° scatto, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio delle loro prestazioni.

4 La convenuta nella causa principale ha sostenuto, con eccezione pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice nazionale in relazione a detta domanda, rientrando questa, a suo avviso, nella competenza esclusiva della Corte di giustizia: essa ha assunto che un rapporto di pubblico impiego comunitario deve sempre basarsi su un atto di nomina, insuscettibile di sostituzione con una decisione dell'autorità giudiziaria.

5 Così stando le cose, si chiede anzitutto se l'art. 152 del trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che siano ricomprese nella competenza della Corte di giustizia anche le controversie tra la Comunità e soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tale status.

6 Detto articolo dispone che: «La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

7 Lo «statuto» contempla i «funzionari», dipendenti nominati in base alle condizioni da esso previste.

8 Il «regime» s'applica altresì, in primo luogo, agli «agenti temporanei ed ausiliari» di cui esso precisa i diritti, analoghi a quelli dei funzionari, in secondo luogo, agli «agenti locali» (titolo IV del regime) le cui condizioni d'impiego (art. 79, a), b) e c) sono stabilite «in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni».

9 In forza delle disposizioni del titolo VII dello statuto, la Corte è competente a dirimere ogni controversia relativa ai dipendenti.

10 In forza degli artt. 46, 73, 83 e 97 del «regime», le disposizioni del titolo VII dello statuto si applicano per analogia agli agenti, tranne a quelli locali.

11 Dato che le condizioni d'impiego dei dipendenti e degli agenti diversi da quelli locali sono stabilite dallo statuto o dal «regime», le relative controversie sono riservate, in forza dell'art. 152 del trattato CEEA, alla competenza della Corte, mentre in merito alle condizioni d'impiego degli agenti locali, che sono stabilite in base a norme di diritto interno, può essere adito il giudice nazionale.

12 Nel caso di specie, il giudice nazionale ha già esercitato i propri poteri in merito alla domanda degli attori tendente al riconoscimento del loro status di agenti locali, e sottopone alla Corte soltanto una domanda d'interpretazione, in relazione alla pretesa degli attori di fruire dei diritti riservati ai funzionari ed agli agenti diversi da quelli locali.

13 In tale contesto, giacché i diritti in questione sono quelli riconosciuti dallo statuto, l'art. 152 CEEA va interpretato nel senso ch'esso si applica non solo alle persone che hanno lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche alle persone che rivendicano tale status.

14 Si chiede inoltre se all'origine del rapporto di lavoro tra la Comunità ed i propri funzionari ed agenti debba sempre esservi indeclinabilmente un atto di nomina, oppure se questo possa essere sostituito da una pronunzia dell'autorità giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro.

15 Tenuto conto della soluzione del primo quesito, il secondo va risolto nel senso che all'origine del rapporto di lavoro tra la Comunità ed i propri dipendenti, od agenti diversi da quelli locali, non può esservi una pronunzia del giudice nazionale.

16 Alla luce della soluzione del precedente quesito, una disamina del terzo appare priva di oggetto.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal giudice del lavoro presso il tribunale di Varese con sentenza 18 marzo 1974, afferma per diritto:

1° L'art. 152 del trattato CEEA deve interpretarsi nel senso ch'esso si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche ai soggetti che rivendicano tale status.

2° All'origine del rapporto di lavoro tra la Comunità e i dipendenti di ruolo, o gli agenti diversi da quelli locali, non può esservi una pronunzia del giudice nazionale.

Lecourt Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Monaco
Pescatore Kutscher Sørensen Ó Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 marzo 1975.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 25 FEBBRAIO 1975 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Pendono attualmente dinanzi al giudice del lavoro presso il tribunale di Varese due procedimenti nei quali un certo numero di persone chiedono di venir considerate come funzionari o agenti di stabilimento dell'Euratom con tutti i vantaggi finanziari inerenti a tale posizione.

Gli attori, che nel frattempo sono stati tutti nominati agenti locali ai sensi degli artt. 79-81 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, erano alle dipendenze di due ditte italiane, convenute in giudizio accanto all'Euratom. Con tali ditte la Commissione delle Comunità europee aveva stipulato alcuni contratti per l'appalto parziale di talune attività secondarie (ad es. pulizie, manutenzione di impianti ed edifici, riparazioni) da svolgersi nello stabilimento del Centro comune di ricerca nucleare ad Ispra. Gli attori sostengono, ed offrono di provare, che i compiti loro affidati consistevano in lavori da effettuare all'interno dello stabilimento, con materiale fornito dal Centro stesso e sulla base d'istruzioni impartite da funzionari della Comunità. Le retribuzioni loro versate dalle imprese

1 — Traduzione dal tedesco.